



COMUNE DI SESTU

Città Metropolitana di Cagliari

SETTORE : Servizi Finanziari e Tributi

Responsabile: Sorce Alessandra

DETERMINAZIONE N. 1877

in data 27/12/2023

OGGETTO:

Rettifica determinazione n. 1587 del 30/11/2023, avente ad oggetto "Determinazione a contrarre riguardante l'appalto del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) e del canone per l'occupazione nei mercati previsto dalla legge n.160/2019, nonché delle attività di accertamento e riscossione coattiva dell'icp, dd.pp.aa., tosap (...) - CIG A034176C01"

ORIGINALE

IL RESPONSABILE DEL SETTORE

Richiamata la determinazione n. 1587 del 30/11/2023, avente ad oggetto *“Determinazione a contrarre riguardante l'appalto del servizio di gestione, accertamento e riscossione, anche coattiva del canone patrimoniale di concessione autorizzazione o esposizione pubblicitaria (canone unico) e del canone per l'occupazione nei mercati previsto dalla legge n.160/2019, nonché delle attività di accertamento e riscossione coattiva dell'icp, dd.pp.aa., tosap. Periodo 29.12.2023-28.12.2027 con opzione di rinnovo per ulteriori quattro anni e modifiche in corso di esecuzione art. 120 - CIG A034176C01”*;

Vista la documentazione di gara allegata alla determinazione e, in particolare, l'allegato E) *“criteri di valutazione dell'offerta”*;

Rilevato che tale allegato stabilisce:

- che l'appalto sarà aggiudicato in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa individuata sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'art. 108, comma 2, del D. Lgs. n. 36/2023;
- che all'offerta tecnica sarà attribuito un punteggio massimo di 80 punti e all'offerta economica un punteggio massimo di 20 punti;
- che i criteri di valutazione dell'offerta sono articolati in qualitativi (cui corrispondono punteggi che saranno assegnati in ragione dell'esercizio della discrezionalità spettante alla commissione giudicatrice), quantitativi (cui corrispondono punteggi che saranno attribuiti mediante applicazione di una formula matematica) e tabellari (cui corrispondono punteggi fissi e predefiniti che saranno attribuiti o non attribuiti in ragione dell'offerta o mancata offerta di quanto specificamente richiesto);
- che sono stabiliti i metodi di attribuzione del coefficiente per il calcolo del punteggio dell'offerta economica e dell'offerta tecnica da calcolarsi tramite la formula con interpolazione lineare nonché il metodo per l'attribuzione dei punteggi per ogni singolo criterio secondo il metodo aggregativo compensatore;

Vista l'istanza di parere di precontenzioso, inoltrata all'ANAC ai sensi dell'art. 220, comma 1, del D. Lgs. n. 36/2023, da S.T.E.P. srl notificata in data 21/12/2023, prot. n. 58194 del 21/12/2023, per la contestazione dei criteri di valutazione dell'offerta tecnica;

Rilevato che nell'istanza di parere si eccepisce che i criteri di valutazione dell'offerta tecnica siano *“sproporzionati e illegittimi in quanto afferenti a requisiti soggettivi che esulano dalla conduzione del servizio, (...)”*;

Atteso che in seguito al riesame della tabella di valutazione dell'offerta tecnica (*Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica*) emerge che i punteggi da attribuire ai criteri qualitativi/soggettivi appaiono sproporzionati rispetto al totale, incidendo per oltre il 50%;

Analizzata la giurisprudenza nonché i pareri ANAC in materia, che univocamente propendono per l'attribuzione di un massimo del 10% dei punti complessivamente a disposizione ai criteri di carattere qualitativo/soggettivo dei partecipanti;

Visto il D. Lgs. n. 36/2023, codice dei contratti pubblici;

Visti in particolare i principi generali enunciati al Libro I, parte I, titolo I del codice, articoli da 1 a 12;

Visto l'articolo 3, rubricato "*Principio dell'accesso al mercato*", secondo il quale "*Le stazioni appaltanti e gli enti concedenti favoriscono, secondo le modalità indicate dal codice, l'accesso al mercato degli operatori economici nel rispetto dei principi di concorrenza, di imparzialità, di non discriminazione, di pubblicità e trasparenza, di proporzionalità*";

Visto l'articolo 5, rubricato "*Principi di buona fede e di tutela dell'affidamento*", secondo il quale "*Nella procedura di gara le stazioni appaltanti, gli enti concedenti e gli operatori economici si comportano reciprocamente nel rispetto dei principi di buona fede e di tutela dell'affidamento. Nell'ambito del procedimento di gara, anche prima dell'aggiudicazione, sussiste un affidamento dell'operatore economico sul legittimo esercizio del potere e sulla conformità del comportamento amministrativo al principio di buona fede*;

Visto il Regolamento in materia di pareri di precontenzioso di cui all'art. 220, commi 1 e 4 del D. Lgs. n. 36/2023;

Ritenuto, in ottemperanza ai principi di buon andamento, imparzialità ed economicità dell'azione amministrativa di non aderire all'istanza di precontenzioso ma di agire in autotutela per la rettifica dell'allegato E) alla determinazione a contrarre n. 1587 del 30/11/2023 "criteri di valutazione dell'offerta" e, in particolare, della "*Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica*";

Visto il nuovo allegato E) rettificato dal RUP in conformità ai predetti principi;

Ritenuto, in considerazione della presente rettifica, di prorogare il termine per la presentazione delle offerte fissato per le ore 13:00 del giorno 8 gennaio 2024, stabilendolo nelle ore 13:00 del giorno 8 febbraio 2024;

Richiamato il vigente Regolamento di organizzazione per la gestione in forma centralizzata della funzione e delle attività di acquisizione di lavori, servizi e beni;

Ritenuto di trasmettere l'allegato E) all'ufficio appalti e contratti per l'adozione dei provvedimenti di propria competenza;

Rilevato il pieno rispetto, in tale fase, delle disposizioni contenute nel Codice di comportamento dei dipendenti pubblici e l'insussistenza, ai sensi dell'art. 16 del D. Lgs. n. 36/2023 di conflitto di interesse in capo al firmatario del presente atto, agli altri partecipanti al procedimento e in relazione ai destinatari finali dello stesso;

Attestata, altresì, ai sensi dell'articolo 6 bis della Legge n. 241/1990 e dell'articolo 6, comma 2 del D.P.R. n. 62/2013, in capo alla sottoscritta e al RUP l'assenza di conflitto di interessi anche potenziale;

Visto il DUP 2023-2025 approvato con Deliberazione di C.C. n. 5 del 05/04/2023 "Documento Unico di Programmazione (DUP) - periodo 2023/2025 (art. 170, comma 1, del D. Lgs. n. 267/2000)";

Visto il Bilancio di previsione finanziario 2023-2025, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 10 del 17/04/2023;

Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 70 del 04/05/2023, avente ad oggetto: "Approvazione del piano esecutivo di gestione 2023/2025 e assegnazione delle risorse ai Responsabili dei Settori (art. 169 del D. Lgs. n. 267/2000)";

Visto il Decreto del Sindaco n. 12 del 07/07/2023, avente ad oggetto il conferimento dell'incarico di Responsabile del Settore Servizi Finanziari e Tributi in capo alla sottoscritta;

Attestata la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa, ai sensi dell'art. 147-bis del D. Lgs. n. 267/2000;

DETERMINA

Di rettificare, in ottemperanza ai principi di buon andamento, imparzialità ed

economicità dell'azione amministrativa, l'allegato E) alla determinazione a contrarre n. 1587 del 30/11/2023 "criteri di valutazione dell'offerta" e, in particolare, la *"Tabella dei criteri discrezionali (D), quantitativi (q) e tabellari (T) di valutazione dell'offerta tecnica"*;

Di approvare l'allegato E) criteri di valutazione dell'offerta, allegato alla presente quale parte integrante e sostanziale;

Di prorogare il termine per la presentazione delle offerte, stabilendolo nelle ore 13:00 del giorno 8 febbraio 2024;

Di trasmettere la presente all'ufficio appalti e contratti per i provvedimenti di competenza.

IL RUP

D.ssa Anna franca Pisanu

LA RESPONSABILE DEL SETTORE

D.ssa Alessandra Sorce